



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Prot. n.1308
Spedito il 27.11.2009

Al Sig. Ministro
SEDE

OGGETTO: Art. 3ter commi 1 e 2 D.L. 10 novembre 2008 n. 180 convertito con L. 9 gennaio 2009, n. 1 – Anagrafe nazionale dei professori e dei ricercatori.

Adunanza del 19 novembre 2009

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota del Capo Dipartimento Dott. Masia, prot. 156 del 31.07.2009 in relazione all'art. 3ter commi 1 e 2 del D.L. 10 novembre 2008 n. 180 convertito con L. 9 gennaio 2009, n. 1;

Sentiti i Relatori

APPROVA IL SEGUENTE PARERE:

Premessa

È un concetto ormai largamente acquisito dall'epistemologia contemporanea (e quindi difficilmente contestabile) quello per cui l'appartenenza di un filone di studi e di ricerche a una data disciplina, e quindi la legittimità dei relativi protocolli d'indagine e di esposizione dei risultati, è determinata esclusivamente dal consenso della comunità di coloro che praticano la disciplina stessa, consenso che può evolvere in misura anche molto significativa con il passare del tempo. Da questa premessa sembra conseguire inevitabilmente che l'individuazione di "criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni" (come richiesto dall'art. 3-ter comma 2 del D.L. 10 novembre 2008 n. 180 convertito con L. 9 gennaio 2009, n. 1) è un processo che non può prescindere da un'accurata verifica delle opinioni espresse in materia da ciascuna comunità di studiosi, e che comunque tali criteri devono essere sottoposti periodicamente a una verifica di coerenza con l'evoluzione dei paradigmi e delle modalità di comunicazione delle differenti discipline. A scanso di equivoci si precisa che la definizione della "comunità di studiosi" deve necessariamente avere un orizzonte geografico (possibilmente internazionale) e una dimensione quantitativa tale da allontanare ogni sospetto di autolegittimazione da parte di piccoli gruppi autoreferenziali. I "macrosettori"



recentemente definiti dal CUN potrebbero in molti casi rappresentare il livello adeguato cui fare riferimento.

Considerazioni generali

Come già indicato nella nota tecnica del CUN sull'organizzazione delle basi di dati, approvata nella seduta del 5 novembre 2009, il riferimento alle "pubblicazioni scientifiche" potrebbe risultare riduttivo e addirittura fuorviante se non si desse alla nozione di "pubblicazioni" un'interpretazione estensiva, volta a ricomprendere una vasta gamma di prodotti della ricerca (quali brevetti, composizioni, disegni, *design*, *performance*, mostre, esposizioni, manufatti, prototipi, opere d'arte e loro progetti, cartografia, banche dati, *software*, e quant'altro), purché accompagnati da adeguata e verificabile documentazione scritta, peraltro non necessariamente prodotta dal ricercatore stesso.

Sempre nella nota del 5 novembre il CUN ha inteso anche sottolineare che la misura dell'impegno di un docente universitario non può comunque essere ridotta alla verifica dell'esistenza di pubblicazioni, anche nell'interpretazione estensiva sopra proposta. Fatta salva questa specificazione, ci si vuole in questa sede concentrare sulle possibili definizioni di "scientificità" in riferimento alle forme più tipiche della comunicazione scientifica, ovvero gli articoli su rivista e le monografie.

Deve risultare innanzitutto chiaro che non è, e non può essere, obiettivo di queste definizioni la formulazione di giudizi comparativi, classifiche, graduatorie e quant'altro si possa configurare come una valutazione di qualità, che spetta ad altre sedi e sulla quale comunque il CUN si riserva di offrire in seguito un proprio contributo analitico, ma l'obiettivo indicato dalla legge e qui perseguito è solo l'individuazione di "requisiti minimi", di facile applicazione e verifica, che permettano di analizzare i prodotti sottoposti al giudizio sulla base di una logica binaria (accettazione/rigetto)

A tal fine sembra inevitabile, nel caso degli articoli e delle monografie, concentrare l'attenzione non tanto sul singolo documento in quanto tale, quanto sul contesto e sulle modalità di pubblicazione.

Articoli su rivista

Sulla base delle considerazioni precedenti, l'elemento discriminante per il riconoscimento del carattere di scientificità ad un articolo pubblicato su rivista sembra essere l'attribuzione della natura "scientifica" alla rivista stessa. Quest'indicazione appare come una scelta inevitabile alla luce del fatto che è inimmaginabile, sul piano organizzativo, un processo che comporti la valutazione individuale di "scientificità" delle molte decine di migliaia di articoli pubblicati ogni anno.

Anche questa scelta apre comunque complessi scenari, perché il riconoscimento della natura scientifica di una rivista (che si dovrà configurare come una sorta di accreditamento), non è sempre e in tutti i casi, un'operazione scontata e indolore. La richiesta che alla rivista sia attribuito un codice ISSN è una condizione minimale, certamente necessaria ma largamente insufficiente.

Come criterio di scientificità appare necessaria, per la maggior parte delle discipline, l'esistenza di una procedura di revisione degli articoli sottomessi per la pubblicazione, che subordini l'accettazione al parere favorevole di almeno due esperti, possibilmente anonimi. Resta comunque accettabile, almeno in una fase intermedia, il giudizio di un comitato scientifico che offra garanzie di terzietà rispetto agli autori.

Per le discipline maggiormente internazionalizzate esistono ormai consolidati repertori di riviste riconosciute come scientifiche, primo fra tutti l'elenco ISI, ma ci sono aree e settori che, per differente tradizione culturale o specificità territoriale (quasi sempre legata anche alla lingua in cui sono redatti i testi), non rientrano in alcun modo in questa classificazione, anche se alcune delle riviste di settore sono certamente importanti e autorevoli. L'adozione del criterio sopra indicato



permetterà all'Autorità Accademica (cui spetta, ai sensi dell'art.3-ter, comma 1 del citato D.L. 10 novembre 2008 n. 180 convertito con L. 9 gennaio 2009, n. 1, il compito di accertare l'effettuazione di pubblicazioni scientifiche) di svolgere in ogni caso in modo coerente la propria funzione di controllo.

Monografie e articoli su libro

Ancor più complesso è il tema dell'identificazione del carattere di scientificità quando si passa a considerare le pubblicazioni di natura non periodica. In questo caso il rispetto della vigente legislazione nazionale in materia di pubblicazioni a stampa (ed elettroniche) e l'attribuzione di un codice ISBN appaiono condizioni certamente necessarie, ma ancor più minimali. La questione è complicata anche dall'esistenza di un certo numero di tipologie di testi (manuali didattici, dispense, opere di divulgazione, perizie, etc), che sono tipiche dell'attività accademica, e che presuppongono competenza scientifica da parte dell'autore, ma che non comportano attività di ricerca originale.

Ancora una volta, e per gli stessi motivi indicati in precedenza, una scelta di valutazione individuale dei prodotti appare del tutto impraticabile. Non resta quindi che fare riferimento alle modalità di pubblicazione, intendendosi con questo i protocolli di accettazione previsti dalla casa editrice e la collocazione editoriale (all'interno di una collana scientifica, in collana divulgativa o fuori collana). Occorrerà valutare anche le modalità di diffusione dei prodotti editoriali adottate dall'editore (distribuzione in libreria, distribuzione via internet, pubblicazione in rete) per garantire il carattere di accessibilità pubblica, non solo formale, dei lavori scientifici.

Come criterio di scientificità anche in questo caso risulterà necessario stabilire una procedura di accreditamento, articolata per case editrici e, ove necessario, per collane. L'editore, per qualificarsi come "scientifico", dovrà dotarsi di un comitato scientifico e di meccanismi di accettazione/rigetto basati su revisori (sempre fornendo garanzie di terzietà, in particolare quando si tratti di editori fortemente "locali"). Per salvaguardare la libertà di ogni editore di pubblicare senza il parere di revisori qualunque testo che rientri nella propria politica editoriale e che non pretenda di qualificarsi come "scientifico", potrà risultare opportuno collocare i testi che ambiscono al carattere di scientificità in specifiche "collane", alle quali potranno essere applicati i protocolli sopra indicati.

Considerazioni conclusive

Per quanto non espressamente indicato nel presente parere, il CUN recepisce le osservazioni contenute nell'allegato alla lettera del 31 luglio 2009 del Capo del Dipartimento, dott. Masia, alla sezione B punto 1.2 (Finalità dell'Anagrafe) e al punto 2 (Criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni), fatte salve le seguenti importanti osservazioni:

- a) La periodicità biennale della valutazione appare totalmente inadeguata in numerosi contesti disciplinari, nei quali l'attività scientifica è fortemente orientata verso la produzione di monografie, il cui tempo di realizzazione e di stampa facilmente trascende tale termine temporale: si rischia in tal modo di penalizzare proprio la produzione più meditata e qualificata, a vantaggio di forme di pubblicazione seriali e di scarso contenuto concettuale finalizzate esclusivamente all'adempimento di un obbligo formale. L'annunciata proposta di passaggio a una periodicità triennale della valutazione rappresenterebbe a tale proposito un significativo progresso, ma è forse il caso di considerare anche, a fronte di motivata richiesta, meccanismi di sola "sospensione" della progressione economica che non diano



luogo a conseguenze permanenti se, ad una successiva verifica, risultino nel complesso soddisfatte le condizioni richieste dalla legge.

- b) Appare invece del tutto impraticabile, per motivi organizzativi e per elementi di intrinseca ambiguità, l'ipotesi di prendere in esame in seconda istanza, in assenza di pubblicazioni automaticamente riconosciute come "scientifiche", altre pubblicazioni indicate dal docente. Dopo una fase transitoria i docenti dovranno aver acquisito una consapevolezza dei propri doveri e delle modalità di verifica del loro adempimento sufficiente ad orientare le loro scelte accademiche e professionali in conformità a quanto richiesto, senza la possibilità di "appelli" a forte rischio, sia pur involontario, di allentamento del rigore valutativo.

Nota operativa

Il CUN ritiene che sarebbe opportuno, nell'interesse dell'intera comunità accademica e di chi sarà chiamato a svolgere i necessari accertamenti periodici, identificare nella misura del possibile i casi che per le loro caratteristiche appaiono soddisfare "a priori" i sopraindicati criteri di scientificità.

Nel caso delle riviste sembra quindi utile procedere a una ricognizione generale, da effettuarsi in tempi brevi e da affidarsi soprattutto, nelle forme opportune, alle comunità scientifiche disciplinari, con la necessaria verifica e parere del CUN, volta all'identificazione concordata (nel senso cui si è fatto riferimento in premessa) della lista (non "graduatoria") delle riviste da considerarsi come scientifiche. Occorrerà comunque prevedere una revisione periodica (al massimo biennale) delle liste così costituite, perché le dinamiche editoriali sono sempre più rapide (in particolare per la sempre maggior presenza dell'editoria elettronica) e gli scenari possono cambiare rapidamente.

Analogamente si può ipotizzare per le monografie la creazione di liste di editori che offrano strutturalmente le garanzie di soddisfacimento dei criteri sopra indicati

In una fase transitoria, possibilmente breve, ma necessaria per dare anche ai piccoli editori il tempo di adeguarsi a questi modelli, si potranno prevedere criteri di accettazione delle monografie, basati su pareri espressi dalle Commissioni Scientifiche, o dai Nuclei di Valutazione dei singoli Atenei, il cui compito potrebbe essere alleggerito dalla individuazione, sempre tramite le comunità scientifiche e con il parere del CUN, di una lista preliminare di Case Editrici (nazionali e internazionali) di sufficiente autorevolezza e diffusione, le cui pubblicazioni (se collocate in collane appropriate) potrebbero essere accettate "a priori" come scientifiche.

IL SEGRETARIO
(dott. Antonio VALEO)

IL PRESIDENTE
(Prof. Andrea LENZI)